

CONVENZIONE
TRA
CONFINDUSTRIA CALABRIA
E
L'UNIVERSITAS MERCATORUM

La Confindustria Calabria, rappresentata dal Dott. Umberto de Rose domiciliato per la carica di Presidente e legale rappresentante presso la sede sociale sita in Catanzaro alla Via Lombardi n. 10/C, C.F. 97003340790

e

L'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane - Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Dott. Andrea Mondello domiciliato per la carica di Presidente dell'Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Piazza Sallustio, 21 , P. IVA e C.F. 09106101000;

Premesso che

- L'Università svolge attività didattica e formazione utilizzando innovative metodologie tecnologiche e-learning;
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e magistrali rientranti in apposite classi;
- L'art. 5 d, comma 7 del suddetto D.M. prevede che "Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia";
- L'art. 22, coma 13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, altresì, che "le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università" e che, in virtù di tale dettato normativo, l'atto convenzionale diviene l'unico strumento che regola il riconoscimento;
- In data 1° giugno 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca ha adottato un atto di indirizzo (prot. 149/Segr/DGU/2006) che riguarda le convenzioni tra atenei ed enti e istituzioni varie per il conseguimento di titoli universitari, con il quale si sono invitate, in coerenza con le indicazioni già formulate dal CUN, le Università a contenere il limite quantitativo dei crediti formativi riconoscibili nel numero di 60, pari ad un anno di corso, di laurea triennale;
- L'Università - è promossa dalla Soc. Consortile a responsabilità limitata "Universitas Mercatoum" - che annovera tra i Soci Fondatori l'Unione delle Camere di Commercio della Calabria (Unioncamere Calabria), che ha aderito alla compagine consortile con l'obiettivo di contribuire ad innalzare il livello di istruzione delle risorse umane della propria Regione, anche attraverso la realizzazione di azioni - attuate in raccordo con Universitas Mercatorum - che facilitino la diffusione e la fruizione del corso di laurea e dei percorsi formativi attivati da quest'ultima;

da
my

- È interesse di Confindustria Calabria consentire al proprio personale ed a quello delle strutture confindustriali provinciali, agli Imprenditori associati ed al personale di questi ultimi una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi realizzati, presso le diverse strutture formative private e pubbliche, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopraindicate costituiscono parte integrante della presente convenzione

Articolo 2

L'Universitas Mercatorum di Roma e la Confindustria Calabria si impegnano a collaborare, con il supporto di Unioncamere Calabria, per consentire al proprio personale ed a quello delle strutture confindustriali provinciali, agli Imprenditori associati ed al personale di questi ultimi l'iscrizione ai corsi di laurea al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi della Legge n. 448/2001;

Articolo 3

I percorsi di studio universitari pregressi ovvero ulteriori esperienze formative, debitamente documentate dal personale interessato, verranno valutati secondo la normativa vigente dalla struttura accademica preposta, ai fini dell'ammissione alla laurea.

Ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea, il personale interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo

Articolo 4

Fermo restando che le esperienze formative, di cui all'art. 3 devono concludersi con il superamento dell'accertamento formale del profitto e risultare coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione, la valutazione verrà effettuata in coerenza con i criteri predeterminati da parte della struttura accademica preposta, così come previsto dal D. M. n. 270/2004.

Articolo 5

Al momento dell'iscrizione il personale interessato dovrà presentare, oltre alla prevista documentazione di rito, il proprio curriculum vitae ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi inerenti conoscenze e abilità professionali maturate e certificate, secondo la normativa vigente da parte della struttura accademica preposta

Articolo 6

Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea, in base alla presente convenzione, sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studenti universitari.

an
fy

Articolo 7

Il personale di Confindustria Calabria e quello delle strutture confindustriali provinciali, gli Imprenditori associati ed il personale di questi ultimi, in base alla presente convenzione potrà usufruire dell'agevolazione del 25% sul costo totale del corso di laurea e di ogni altra iniziativa formativa attivati dall'Universitas Mercatorum.

Articolo 8

Il pagamento del costo di frequenza ai percorsi formativi attivati dall'Universitas Mercatorum potrà essere rateizzato su richiesta del discente interessato.

Articolo 9

L'Università si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla piattaforma e-learning attraverso una costante e tempestiva informazione inerente agli aspetti di aggiornamento professionale.

Articolo 10

La Confindustria Calabria si impegna a promuovere e pubblicizzare presso il proprio personale, quello delle strutture confindustriali provinciali ed i propri associati la presente convenzione.

Articolo 11

La presente convenzione, che non comporta per le Parti oneri diversi da quelli indicati, ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata o modificata solo previo accordo scritto tra le Parti.

Articolo 12

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già effettuati in favore dei discenti.

Articolo 13

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi al personale di Confindustria Calabria ed a quello delle strutture confindustriali provinciali, agli Imprenditori associati ed al personale di questi ultimi, in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

Articolo 14

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

Articolo 15

dy
fy

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del DPR n. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131.

Le spese di bollo e di registrazioni sono a carico della Parte richiedente.

Roma, li 2/5/09

per l'Universitas Mercatorum

Il Presidente

Andrea Mondello

CONFINDUSTRIA
Federazione dell'Industria della Calabria
IL PRESIDENTE